ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

Art. 24

Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine - Cariche

Il presidente del consiglio dell'ordine o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne da' comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere piu' anziano per eta', si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere. Di tale elezione si da' comunicazione al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25. Per la validita' delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro piu' anziano per eta'. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo. In caso di parita' di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione piu' favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente.

Versione in vigore dal 11 marzo 1989, non più in vigore dal 15 febbraio 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della professione di psicologo
Estremi	Legge 18 febbraio 1989, n. 56
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-psicologo/art-24-adunanza-del-consiglio-regionale-o-provinciale-dell-ordine-cariche/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it